

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 24 dicembre 2025

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche nella qualità di Capogruppo, di seguito ISP)

e

- le Delegazioni Sindacali di Gruppo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

premesso che

- la valorizzazione e la motivazione di tutti colleghi che fanno parte e operano nel Gruppo ISP passa anche attraverso la promozione di un insieme di politiche e di misure concrete di potenziamento del welfare aziendale;
- le Parti, consapevoli dell'importanza della previdenza complementare nell'ambito degli strumenti di welfare aziendale del Gruppo, hanno nel tempo condiviso interventi con l'intento di rafforzare sempre più l'efficacia della previdenza complementare a vantaggio delle persone del Gruppo e delle loro famiglie, lavorando nel tempo per creare un unico Ente che rappresenta uno dei principali Fondi pensione in Italia per masse gestite;
- in relazione alle previsioni del rinnovo del CCNL del 31 marzo 2015 che ha confermato la riduzione della base di calcolo del Trattamento di fine rapporto (TFR), con l'accordo 7 ottobre 2015 le Parti hanno definito una specifica base di calcolo della contribuzione a previdenza complementare per i nuovi iscritti a FondISP a decorrere dal 1° gennaio 2016 e tale base è stata successivamente utilizzata per i successivi aumenti definiti dalla Contrattazione di secondo livello;
- con il CCNL 23 novembre 2023 è stato definito, con decorrenza dal mese di luglio 2023, il ripristino della base di calcolo del TFR;
- nell'ambito della trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo di Secondo livello del Gruppo ISP le Parti si sono incontrate con l'intento di proseguire la ricerca di interventi per valorizzare ulteriormente l'efficacia della previdenza complementare quale strumento di risparmio di lungo periodo che permette di integrare il trattamento pensionistico obbligatorio il cui tasso di sostituzione è nel tempo in riduzione e di incentivare il risparmio previdenziale con particolare attenzione ai giovani del Gruppo, oltre che per le nuove generazioni, in linea anche con il CCNL;

si conviene quanto segue

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. in coerenza con quanto dichiarato in premessa e con il quadro normativo di riferimento in tema di TFR definito dal CCNL 23 novembre 2023, al fine di rafforzare ulteriormente il trattamento legato alla previdenza complementare le Parti concordano di adeguare conseguentemente, a decorrere dal 1° settembre 2026, la base di calcolo di riferimento su cui applicare la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro e quella eventuale individuale per gli

iscritti alla sezione a contribuzione definita (di seguito Sezione A di FondISP) per i quali la contribuzione è calcolata sulla base definita con l'accordo 7 ottobre 2015. Ferme le eventuali diverse basi definite nel tempo per i dipendenti ISP;

3. con la medesima finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l'aliquota minima di contribuzione aziendale è elevata al 4,25% della base di calcolo come sopra definita per:
- il personale in servizio presso le società del Gruppo ISP, iscritto alla Sezione A di FondISP,
 - il personale di nuova assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, presso le società del Gruppo ISP,
 - i dipendenti in servizio presso le medesime società che non siano iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare aziendale,
- che aderiscano al Fondo, anche con il solo conferimento esplicito del TFR.

L'aliquota minima di contribuzione aziendale è elevata per il suddetto Personale a decorrere dal 1° gennaio 2028 al 4,50% della medesima retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR, anche per coloro che hanno una base contributiva diversa.

Con riferimento al Personale di provenienza Banca d'Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. si conferma che, con la decorrenza del 1° gennaio 2026, è superato il limite contributivo annuo già previsto nell'accordo 2 ottobre 2001.

Le predette previsioni in tema di contribuzione minima non trovano applicazione nei confronti del personale con aliquota contributiva aziendale già superiore alla misura minima sopra indicata.

Al personale assunto presso le società del Gruppo ISP con contratto a tempo parziale secondo la modalità contrattuale praticata nel Gruppo che permette di integrare il reddito da lavoro iscritto a FondISP e fino al permanere di tale tipologia contrattuale, sarà riconosciuta, con decorrenza 1° gennaio 2026, un'aliquota datoriale pari al 6%, della retribuzione utile ai fini della determinazione del TFR.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
(anche nella qualità di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente